

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 2-INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	4
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI	4
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	7
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	8
ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	9
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE	9
ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA	10
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	11
ARTICOLO 12 – RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	10
ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTO DI AZIENDA	10
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	11

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIREZIONE GENERALE III

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 2-INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

L'azione, che costituisce il massimo livello di sostenibilità ambientale delle pratiche agricole, prevede la corresponsione di pagamenti annuali per compensare i costi aggiuntivi e i minori ricavi sostenuti dagli agricoltori che adottano metodi di agricoltura biologica ed è finalizzata all'introduzione e/o al mantenimento di tali metodiche, caratterizzate dalla esclusione dell'impiego di prodotti di sintesi e dall'adozione di opportune pratiche agronomiche rispettose dell'ambiente.

L'introduzione e il mantenimento dell'agricoltura biologica perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi ambientali del PSR ed in particolare:

- La conservazione della biodiversità e fertilità naturale dei suoli;
- La tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde;
- La tutela del territorio;
- La riduzione di gas serra e risparmio idrico;
- Il miglioramento del paesaggio.

A questi si aggiungono due obiettivi specifici:

1. L'incremento delle superfici e delle aziende che adottano metodi di coltivazione biologica;
2. La riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'introduzione e/o il mantenimento dell'agricoltura biologica può essere adottata su tutto il territorio regionale, con esclusione della macroarea A – Poli Urbani.

Si stabilisce una priorità per le zone agricole ricadenti nelle seguenti aree:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
- Zone di Protezione Speciali (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- Aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi e Studio del rischio idrogeologico).

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agro ambientali pluriennali per gli imprenditori agricoli che adottano sulla intera SAU aziendale il metodo di produzione biologica, conforme a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i., garantendo altresì il rispetto delle condizioni di impegno e degli obblighi definiti nel presente bando.

L'azione si articola in 2 sottoazioni:

1. Introduzione - aziende al primo quinquennio nella pratica biologica approvata e aziende che già adottano tale pratica senza aver beneficiato di compensazioni in precedenza;
2. Mantenimento – aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Reg. (CEE) n. 2078/92 e del Reg. (CEE) n. 1257/99.

Per poter beneficiare degli aiuti della presente Azione i richiedenti devono assumere e rispettare per un periodo di cinque anni e sull'intera SAU aziendale e/o l'intero allevamento animale l'impegno a garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE) 834/2007.

E' inoltre richiesto il rispetto degli ulteriori adempimenti tecnici sotto elencati, secondo le modalità riportate dai disciplinari di produzione integrata adottati dalla

Regione Molise per l'attuazione della Misura 214 – Azione 1 (Agricoltura Integrata) del PSR 2007-2013 e in vigore durante il periodo di impegno::

1) Gestione del suolo: al fine di ridurre i rischi di erosione si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei suoli con pendenza media superiore al 30% sono vietate le lavorazioni con le seguenti eccezioni:
 - per le colture erbacee: minima lavorazione, semina su sodo e scarificazione;
 - per le colture arboree: lavorazioni puntuali;
- nei suoli con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono ammesse solo lavorazioni ad una profondità massima non superiore a 30 cm ad esclusione delle rippature. Sono inoltre stabiliti i seguenti obblighi:
 - per le colture erbacee: all'interno dell'appezzamento devono essere realizzati, trasversalmente alle linee di pendenza, solchi acquai temporanei per la regimazione idrica posizionati tra loro alla distanza massima di 60 metri; ove ciò non risultasse possibile, dovranno essere realizzate alla medesima distanza di 60 metri o fasce inerbite di larghezza minima di 5 metri;
 - per le colture arboree: inerbimento dell'interfila per tutto l'anno. Limitatamente agli appezzamenti con giacitura pianeggiante e al fine di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, l'obbligo di inerbimento dell'interfila vige solo nel periodo autunno-invernale. E' fatta salva la possibilità di interrimento dei sovesci da marzo a giugno.

2) irrigazione: le pratiche irrigue devono essere realizzate adottando modalità che consentano un uso razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee e ne tutelino le caratteristiche qualitative, preferendo l'impiego di tecniche di microirrigazione e di irrigazione localizzata.

3) Distribuzione dei fitofarmaci:

- la certificazione relativa alla taratura e manutenzione delle macchine irroratrici prevista dai disciplinari con periodicità quinquennale deve essere aggiornata in fase di avvio dell'impegno;

Tutti gli impegni previsti dall'Azione hanno una durata di 5 anni consecutivi e devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale, incluse le superfici coltivate con colture non oggetto di premio.

Le particelle catastali oggetto dell'impegno iniziale non possono essere sostituite nel corso del quinquennio. Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Nel caso di ampliamento delle superfici aziendali

non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, pur mantenendo gli obblighi di conduzione in biologico sull'intera SAU aziendale; viene fatto salva l'acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **17 maggio 2010** in conformità con l'articolo 8 del regolamento CE 1975/2006 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2010**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2010**.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire la copia cartacea delle domande presentate, ordinate in appositi elenchi, entro il **30 giugno 2010** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità al sostegno è subordinata, oltre che all'assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali descritti al precedente Articolo 4, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- l'impresa agricola deve essere iscritta nei registri INPS e C.C.I.A.A, ramo agricoltura;
- il soggetto richiedente deve dimostrare il legittimo possesso e la libera disponibilità (proprietà, affitto, cessione di uso o altro) dei terreni ed assumere gli impegni di cui al successivo paragrafo per l'intero quinquennio. Va dimostrata, inoltre, la disponibilità esclusiva per tutta la durata dell'impegno per i terreni demaniali eventualmente utilizzati. I titoli di conduzione di terreni che decadono durante il periodo di impegno, vanno regolarmente rinnovati e resi validi assicurandone la continuità per l'intero arco temporale previsto. In caso di inadempienza si applica una decurtazione da determinarsi così come previsto per la diminuzione di superfici di cui al successivo punto 6;
- il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi del precedente Bando emanato per l'attuazione dell'Azione 2 "Introduzione o Mantenimento dell'Agricoltura Biologica" , approvato con determinazione del Direttore Generale/Autorità di Gestione del del 22/04/2009, n. 91;
- possedere all'atto della presentazione della domanda una superficie minima da assoggettare agli impegni ed obblighi previsti dal presente bando differenziata in relazione agli ordinamenti produttivi aziendali, come di seguito definiti:
 - esclusivamente colture arboree specializzate: almeno 1 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture orticole e pomodori da industria: almeno 2 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture cerealicole e bieticole: almeno 3 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture foraggere: almeno 5 Ha di SAU;
 - ordinamenti produttivi misti di colture ammesse: almeno 2,50 Ha di SAU.
- la costituzione e l'aggiornamento del "fascicolo unico aziendale" come previsto dal DPR 503 dell'1 dicembre 1999;
- il rispetto su tutta la superficie aziendale e/o dell'intero allevamento delle norme di condizionalità;
- gli operatori, iscritti nell'elenco regionale, che effettuano produzioni ai sensi del Reg. (CEE) n. 1804/1999 e successive modificazioni (prodotti zootecnici biologici) devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - superficie minima foraggera, ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli di montagna, non inferiore a 5 ettari;

- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito dalla vigente normativa;
- tutte le superfici aziendali comprese quelle foraggere devono essere condotte secondo le norme regionali attuative di cui al punto precedente;
- essere iscritti o iscrivibili all'atto della domanda nell'elenco regionale degli operatori biologici redatto dalla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 220/95;
- essere in possesso dell'attestato di conformità o di idoneità rilasciato da un Organismo di controllo riconosciuto.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 2; essi vengono erogati annualmente e sono accordati secondo gli importi differenziati attribuiti per la Introduzione o per il Mantenimento.

La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale, come rappresentato dalla seguente tabella:

COLTURE	“Introduzione” Importo max (euro/ha)	“Mantenimento” Importo max (euro/ha)
Vite	800	680
Olivo	515	500
Frutticole	800	700
Cereali	160	150
Bietola	240	200
Pomodoro da industria	540	450
Ortive	550	460
Foraggere	132	120

Tutte le particelle dichiarate sono considerate eleggibili ed ammesse a pagamento in base all'effettivo utilizzo o macro-utilizzo determinato dal Sistema Informativo Territoriale AGEA, al netto delle relative tare.

Gli importi complessivi per azienda che non superano 30.000,00 Euro saranno corrisposti per intero, per i pagamenti che superano tale somma sarà effettuata una riduzione del 50% calcolata sull'eccedenza.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della misura 2.1.4 “Pagamenti Agroambientali” del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è,

invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti.

ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Punti
1	aziende con superficie ricadente prevalentemente in Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale	6
2	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	3
3	aziende con superficie ricadente prevalentemente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura	7
4	aziende con superficie ricadente prevalentemente in aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).	4
5	Aziende che coltivano le colture di seguito indicate purché le stesse interessino almeno il 10% delle coltivazioni aziendali e comunque investano una superficie minima di ha 1.00.00: I punteggi non sono cumulabili e viene attribuito quello relativo alla coltura che dà diritto al punteggio maggiore. <div>Cereali Arboree Industriali (bietola e/o pomodoro) Orticole</div>	<div>1 3 6 10</div>

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento prevede l’utilizzo della modulistica messa a disposizione dall’Organismo Pagatore AGEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni presenti nella stessa. L’Amministrazione regionale si riserva di chiedere la documentazione

integrativa che si renderà eventualmente necessaria ai fini del procedimento istruttorio, stabilendo i termini per l'invio di quanto richiesto.

ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per la presente Azione ammonta ad €5.000.000,00 per l'intero quinquennio di impegno, con il limite di € 1.000.000,00 annui.

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari saranno effettuati controlli mediante riscontri tecnico-amministrativi e verifiche in campo, secondo modalità che saranno concordate con l'Organismo Pagatore.

I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria.

Oltre che sulle verifiche di natura documentale i controlli che saranno eseguiti verteranno anche su verifiche in campo per elementi riscontrabili oggettivamente e per l'esecuzione di prelievi di campioni vegetali e di terreno da sottoporre ad analisi.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare

tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.